

Prot. n. 617/MM/pv/15.1

Bologna, 27 luglio 2006

ALLE COOPERATIVE E CONSORZ
AGLI AMICI IN INDIRIZZO
LL.SS.

Oggetto: Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle cooperative edili ed affini di Bologna

Per opportuna ed immediata conoscenza si trasmette, in allegato, il testo dell'Accordo di cui all'oggetto.

Rinviando alla lettura del citato documento, preme segnalare che:

- 1) l'accordo ha validità dal 1° luglio 2006 e sino al 31 dicembre 2009;
- l'Elemento Economico Territoriale, negli importi rideterminati, deve essere corrisposto con <u>decorrenza 1°luglio 2006</u> e 1°settembre 2007;
- con <u>decorrenza 1°Iuglio 2006</u>, 1° settembre 2007 e 1° gennaio 2008 aumenta il costo complessivo della *Mensa*;
- 4) l'E.d.r. risulta elevata a decorrere dal 1°luglio 2006;
- 5) con <u>decorrenza 1° ottobre 2006</u> vengono fissate novità in materia di prestazioni, attività e finanziamento della <u>C.A.L.E.C.</u>.

Cordiali saluti.

p. L'Ufficio Legislazione del Lavoro Dott. Manfredi Matacena

Allegato: come descritto in narrativa



# Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle cooperative edili ed affini di Bologna

Data di Stipula 27/07/2006: preaccordo siglato in data 19/07/2006

Inizio di validità: 01/07/2006

Scadenza normativa: 31/12/2009

Rubrica: Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Bologna

#### Sommario:

- 1 Qualificazione del sistema delle imprese Bolognesi;
- 2 Elemento Economico Territoriale:
- 3 Misura dell'Elemento Economico Territoriale;
- 4 Mensa e E.D.R.;
- 5 Accoglienza dei lavoratori;
- 6 Previdenza Integrativa e prestazioni sanitarie integrative;
- 7 Permessi individuali ed orario di lavoro;
- 8 Flessibilità e ciclo continuo;
- 9 Indennità per lavori in Galleria Indennità per condizioni eccezionali disagio in Galleria;
- 10 Accordo quadro per i grandi cantieri Opere pubbliche;
- 11 Denuncie Mensili alla Calec:
- 12 Decorrenza Durata.
- Allegato A
- Allegato B
- Allegato C

Il 27.07.2006 in Bologna tra le parti sociali rappresentate da:

- la Legacoop di Bologna

Fabrizio Sarti

Mauro Pattaro

Pietro Ravagli

Giuliano Giordani

- la Confcooperative di Bologna

Guido Maccaferri

Luca Vismara

Matteo Manzoni

- La Associazione generale delle cooperative della provincia di Bologna

Massimo Mota

Davide Donini

е

- la Feneal-Uil

Riccardo Galasso

Gaetano Cesario

Giulio Nota

- la Filca-Cisl

Rina Capponi

Rodolfo Fusetto

Cristina Raghitta

Luigi Busani

Luigi Bichichi

Viviana Fiumi

- la Fillea-Cgil

Nadia Tolomelli

Valentino Minarelli

Maurizio Maurizi

Fausto Fava

Claudio Gandolfi

si è convenuto, in applicazione di quanto previsto dall'art.6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese cooperative edili ed affini sottoscritto in data 24.5.2004 nonché dall'accordo siglato il 30.3.2006 per il rinnovo retributivo, biennio 2006-2007 ed in relazione alla piattaforma presentata dalle OO.SS. alle categorie economiche del territorio bolognese, in particolare alle centrali cooperative di Bologna per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale del 26.11.2002 per i dipendenti delle cooperative edili ed affini, di addivenire all'ACCORDO di seguito allegato.

# 1 - Qualificazione del sistema delle Imprese bolognesi

a) Le parti convengono sulla necessità di operare congiuntamente al comune obbiettivo di promuovere, tutelare ed incentivare quelle imprese che siano impegnate nel pieno

0

D

BM 16 M

npegnate nel pi

Ph

rispetto delle norme contrattuali e legislative e in ragione di ciò le imprese aderenti alle centrali cooperative sono impegnate a richiedere il DURC alle imprese alle quali saranno consegnati lavori in subappalto.

Le Parti si impegnano in tal senso a svolgere un'azione comune verso le Amministrazioni pubbliche locali e nazionali e verso gli Enti titolari delle prossime gare di appalto sulle grandi opere infrastrutturali riferite al territorio bolognese affinché, tra i criteri di valutazione previsti negli appalti, siano individuati con chiarezza e rispettati elementi qualitativi che attengano sia alle caratteristiche tecniche e tecnologiche della organizzazione produttiva e delle stesse strutture ed attrezzature, sia alla richiesta alle imprese di dimostrare di avere le caratteristiche minime in termini di capacità realizzative delle opere oggetto dell'appalto, per potere realizzare direttamente o attraverso consorzi, una percentuale significativa dell'opera.

La logica comune è quella del contenimento del subappalto e la necessità di affermare l'esigenza che la capacità produttiva, il know how, le competenze professionali dell'impresa che concorre siano elementi da sottolineare e valorizzare nei criteri di gara come condizione per salvaguardare la serietà e la qualificazione del mercato in questo settore nell'area bolognese.

Si tratta di operare inoltre per porre freni, filtri e disincentivi a fenomeni di precarietà, lavoro nero, non rispetto dei contratti che rischiano di determinare scorrette condizioni nelle modalità di competizione tra le imprese.

Le Parti si danno atto che la specificità della forma cooperativa nell'area dell'edilizia porta a sottolineare da tempo questo come un percorso necessario per determinare condizioni di realizzazione dello stesso patto mutualistico tra la cooperativa ed i propri soci e per contribuire alla trasparenza e alla certezza delle regole della competizione su basi di qualità, di valorizzazione e tutela dell'apporto del lavoro e di rispetto dell'interesse collettivo.

Le Parti si danno atto della necessità di garantire un'efficace sistema di monitoraggio in merito al rispetto di questi indirizzi da parte di tutte le imprese che operano o che intendano operare nel territorio bolognese.

b) Politiche a sostegno dello sviluppo qualitativo della filiera produttiva.

Le parti ritengono indispensabile consolidare e qualificare il ciclo produttivo, al fine di dare stabilità ai rapporti di lavoro, valorizzare al massimo le competenze delle risorse umane impiegate ed elevare lo standard d'efficienza e sicurezza.

Per favorire ciò le parti ritengono indispensabile che in sede legislativa nazionale e regionale sia affrontato il tema dei requisiti minimi (Competenza professionale, mezzi propri, struttura d'impresa) ed un argine formativo per l'accesso imprenditoriale nel settore delle costruzioni.

i My Me min

Di propria iniziativa intendono in ogni modo valorizzare la filiera produttiva che opera sul territorio attraverso il rilascio di una certificazione delle maestranze iscritte presso le casse edili della provincia di Bologna.

Tale certificazione, da esibire quotidianamente in cantiere a garanzia della committenza, conterrà gli elementi base per identificare il lavoratore e la sua posizione d'iscrizione alla Cassa Edile; inoltre saranno indicati: il profilo professionale e la partecipazione ai corsi per la sicurezza previsti dalle norme di legge e contrattuali.

Tale certificazione sarà aggiornata periodicamente al fine di evitare abusi o contraffazioni. Lo sviluppo, la promozione e la gestione del "progetto certificazione" avverrà a cura della Calec con le normali risorse a disposizione per l'attività ordinaria.

c) Misure a favore dell'incontro tra offerta e domanda di lavoro per il settore nella provincia di Bologna.

Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nelle imprese edili della Provincia di Bologna, si conviene di attribuire all'I.I.P.L.E. il compito di predisporre un servizio, rivolto alle imprese e ai lavoratori del settore edile, in convenzione con gli enti pubblici predisposti e nel rispetto delle condizioni stabilite dal D.lgs.276/2003 e dal D.lgs. 196 /2003, consistente nel monitoraggio dei flussi occupazionali delle imprese edili della Provincia di Bologna nonché nella raccolta, nella promozione e nella gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Per tali finalità l'I.I.P.L.E. potrà avvalersi dei dati raccolti dalle Casse Edili operanti nella Provincia di Bologna anche attraverso modalità di interconnessione telematica.

Entro sei mesi dalla firma del presente accordo le parti effettueranno una verifica sullo stato di attuazione del presente articolato convenendo fin d'ora che tale attività venga realizzata con le risorse già previste per le attività istituzionali.

Le parti convengono sulla opportunità che su tale materia si realizzino analoghe intese con le altre associazioni del settore affinché il servizio possa essere efficace.

d) Comitato Paritetico Territoriale operativo.

Il CPTO ha svolto e svolge un ruolo importante per la prevenzione e la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Le parti ritengono utile affiancare alle attività di informazione e formazione per i dipendenti ed i tecnici del settore, una iniziativa di sostegno alla filiera produttiva e alle strutture del sistema sicurezza per favorire la promozione della prevenzione e ridurre le occasioni di pericolo per la salute degli addetti.

In particolare l'iniziativa, che si avvarrà delle competenze tecniche necessarie nell'ambito delle professionalità sperimentate dal CPTO, avrà lo scopo di favorire l'acquisizione delle competenze per sviluppare analisi critiche dell'organizzazione del

- mm

Q 2

16

E M

nizzazione del

processo indispensabili per la elaborazione dei POS in coerenza con i contenuti dei P.S.C.

Le parti concordano che in ragione della unicità del CPTO, le azioni attuattive delle previsioni sopra definite saranno approfondite negli organismi bilaterali statutariamente definiti per l'I.I.P.L.E.

# 2 - Elemento Economico Territoriale

a) Le Parti territoriali, sulla base del C.C.N.L. del 24.5.2004 e dell'Accordo successivamente sottoscritto dalle Parti nazionali il 30.3.2006, in sede di rinnovo del biennio economico 2006-2007, convengono che per la Provincia di Bologna, l'elemento economico territoriale ( EET ) di cui alla lettera d) dell'art. 6 e all'art. 52 del c.c.n.l. 24 maggio 2004, di definire nella misura del 3% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006 con decorrenza dal 1° luglio 2006 e dell'ulteriore misura del 4% dei minimi di paga e stipendio in vigore al 1° marzo 2006 con decorrenza dal 1° settembre 2007.

Le parti concordano che gli importi dell'EET in atto alla data di stipula del presente accordo siano conglobate nel Premio di produzione (e nell'Indennità Territoriale di Settore per gli operai) con le seguenti modalità:

- il 50% alla data di decorrenza del nuovo EET (1° tetto di cui sopra);
- il restante 50% alla data di decorrenza del nuovo EET (2° tetto di cui sopra).

Fino al 30.06.2006, valgono le pattuizioni sottoscritte in base alla previsione dell'accordo nazionale 4 febbraio 2002.

b) In relazione a quanto sopra l'E.E.T. verrà erogato a titolo di acconti mensili per gli impiegati e di acconti orari per gli operai, riproporzionati sulle ore effettivamente retribuite, nelle misure di cui alle tabelle dell'articolo successivo.

L'Elemento Economico Territoriale potrà essere riconosciuto annualmente in funzione del miglior andamento complessivo del settore, sia cooperativo che privato, nella/ provincia di Bologna tenendo conto dell'andamento dei seguenti indicatori negli ultimi cinque anni:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Calec ed alle altre Casse edili e monte salari relativo:
- numero ed importo complessivo dei Bandi di gara e degli appalti di lavori aggiudicati nella Provincia:
- numero di ore di cassa integrazione autorizzate;

- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nei principali comuni della provincia.

TW ME

 numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti rilevate dalla Calec e dalle altre Cassa Edili di Bologna.

Le parti concordano di affidare a Calec la raccolta e la elaborazione dei dati relativi ai parametri concordati.

Al fine della conferma o delle variazione della misura dell'E.E.T., le Parti nell'incontro annuale del mese di Novembre, valuteranno le variazioni dei parametri sopra indicati negli ultimi 5 anni in relazione agli andamenti del mercato dell'edilizia. In tale sede le parti potranno concordare parametri aggiuntivi ed eventuali soglie minime utili alla conferma o alla variazione del premio.

In attesa della conferma o variazione dell'E.E.T., che avverrà durante il mese di novembre, dal 1° gennaio di ogni anno, per il periodo di vigenza del presente Integrativo territoriale, verrà erogato mensilmente un importo, a titolo di acconto sull'E.E.T. come da tabella allegata all'art. successivo.

Le Parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui al presente articolo è stata definita in conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e 3 luglio 1997 e che l'E.E.T. è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, dall'art. 2 del D.L. 25 marzo n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135, nonché dalle circolari INPS n. 213 del 6 novembre 1996 e n. 114 del 1° giugno 1998.

### 3 - Misura dell'Elemento Economico Territoriale

In relazione a quanto sopra l'E.E.T. di cui all'art. 6 del C.C.N.L. sarà corrisposto, **con decorrenza 1º luglio 2006**, in acconti mensili per gli impiegati ed in acconti orari per gli operai nelle misure di cui alla Tabella seguente:

Livello	Acconto mensile	Acconto orario
8	136,01	-
7	114,25	0,66
6	97,93	0,57
5	83,24	0,48
4	74,26	0,43
3	69,09	0,40
2	62,02	0,36
1	54,41	0,31

mu & f

6

R

No RA

In relazione a quanto sopra l'E.E.T. di cui all'art. 6 del C.C.N.L. sarà corrisposto, invece, con decorrenza 1° settembre 2007, in acconti mensili per gli impiegati ed in acconti orari per gli operai nelle misure di cui alla Tabella seguente:

Livello	Acconto mensile	Acconto orario		
8	107.75	-		
7	90.51	0,52		
6	77.58	0,45		
5	65.94	0,38		
4	58.83	0,34		
3	54.74	0,32		
2	49.13	0,28		
1	43.1	0,25		

In relazione ai nuovi importi dell'EET e agli assorbimenti di cui al comma a del precedente articolo 2 la paga tabellare alle diverse scadenze assumerà la forme definitiva di cui all'allegato C (Sommario)

#### 4 - Mensa e E.D.R.

a) Con decorrenza 1º luglio2006 il costo complessivo del pasto sarà fissato in Euro 5,51, di cui a carico della cooperativa, fino ad un massimo di 4,31 euro; con decorrenza 1º settembre 2007 il valore complessivo del pasto viene elevato a 5,83 euro con un massimo a carico azienda di 4,55 euro.

A partire dal 1 gennaio 2008 la cooperativa concorrerà al pagamento del costo complessivo del pasto, pari a 5,83 euro per un massimo di 4,66 euro. Qualora il lavoro giornaliero sia inferiore alle 4 ore non spetta il pasto.

Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole cooperative.

b) L'Edr per gli operai viene elevata a 0,17 €/h. dall'1.7.2006; per gli impiegati, nella medesima data, l'Edr viene elevata ad euro 23,25 mensili.

Le parti altresì convengono che dato il carattere assunto da questo elemento salariale non più rapportato ad elementi di disagio nell'esecuzione della prestazione lavorativa venga definitivamente congelato come elemento della paga tabellare nell'ambito di politiche di omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori in ambito provinciale.

\ (

De like her

vinciale.

R

(h)

# 5 - Accoglienza dei lavoratori

 a) Il mercato del lavoro nel settore edile a Bologna è caratterizzato da una significativa presenza di manodopera non residente.

Tale situazione sarà confermata se non accentuata, nei prossimi anni, e si scontra con una carenza di alloggi o residenze temporanee in affitto a prezzi contenuti.

In ragione del fenomeno descritto le Parti auspicano che, vista la carenza di alloggi o residenze temporanee in affitto, nella Provincia di Bologna, con riferimento agli appalti pubblici o a concessioni di importo superiore a 21.000.000 di euro, si preveda, in sede di Capitolato di Appalto, la realizzazione o la disponibilità di alloggiamenti per i lavoratori alle dipendenze delle imprese aggiudicatarie e delle imprese subappaltatrici.

Le Centrali cooperative, si faranno promotrici di progetti da sottoporre alle Amministrazioni pubbliche nell'ambito dei programmi di intervento previsti per la promozione di alloggi da affidare in affitto a prezzi calmierati.

Le Parti ritengono che sia opportuno sostenere la promozione di progetti di Agenzie per l'affitto predisposte dagli Enti Pubblici; in questo ambito si ritiene possibile anche la partecipazione dei propri Enti Bilaterali.

- b) Le parti Sociali convengono di dare vita, ad un comitato tecnico rappresentativo di tutte le parti sociali che in sede Calec, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, realizzi uno studio di fattibilità con il fine di:
  - realizzare e/o acquisire, partecipando anche a progetti proposti da altri operatori con le medesime finalità, nell'ambito delle politiche di patrimonializzazione della Cassa stessa, alloggi da assegnare in affitto temporaneo
  - 2) ovvero, individuare contributi/incentivi finalizzati a facilitare l'accesso ad una abitazione in affitto (es. fondo di garanzia,...)

L'assegnazione degli alloggi avverrà ai lavoratori non in prova delle cooperative contribuenti della Calec da almeno 3 anni A tal fine Calec si doterà di un apposito regolamento che individuerà le compatibilità economiche complessive dell' operazione, la quantificazione dei canoni d'affitto, i criteri di assegnazione degli alloggi.

### Dichiarazione a verbale

Le parti sociali auspicano che sul tema accoglienza dei lavoratori si possa arrivare in sede di contrattazione collettiva ad un accordo Quadro complessivo sulla accoglienza dei lavoratori non residenti ed in particolare i neocomunitari e/o gli extracomunitari che riguardi esemplificatamene: la formazione, i contratti di soggiorno, classificazione dei lavoratori, la sicurezza, il trattamento economico di garanzia, il cumulo delle ferie ecc...

MIN U

Mu

W.8

be D RPH

## 6 - Previdenza Integrativa e prestazioni sanitarie integrative

- a) Le Parti prendono atto dell'impegno comune, già da tempo avviato nelle aziende cooperative, per la promozione della Previdenza Integrativa tra i soci ed i lavoratori. Impegno che si intende proseguire nel corso della presente vigenza contrattuale.
- b) Le organizzazioni cooperative si impegnano a presentare, entro il 1.7.2007 una proposta di prestazioni sanitarie integrative a carattere assicurativo e dimensionata sul livello nazionale da far valere, anche in maniera specifica per operai ed impiegati.

#### 7 - Permessi individuali ed orario di lavoro

Gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui retribuiti mediante permessi nella misura di n. 88 ore.

In deroga all'art. 46 bis del C.C.N.L. del 9 febbraio 2000, la maturazione dei riposi previsti si intende avvenuta in ragione di dodicesimi di 88 ore quanti sono i mesi di servizio prestato e/o retribuito presso la cooperativa, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Faranno maturare il rateo intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni.

I Permessi individuali saranno fruiti così come previsto dal C.C.N.L. art. 46 bis.

Nelle singole cooperative i calendari annui potranno prevedere un utilizzo collettivo per un massimo di 40 ore di riposi annui, con riduzione dell'orario settimanale di lavoro a 35 ore nei mesi di Dicembre e Gennaio. L'orario di lavoro per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere coinciderà con quello stabilito per gli operai nelle settimane di riduzione di orario.

Il trattamento economico per i permessi individuali sarà a carico dell'azienda e sarà erogato al dipendente operaio in occasione del godimento dei permessi maturati.

# 8 - Flessibilità - Ciclo continuo

Con riferimento a specifiche esigenze tecnico produttive manifestate da singole cooperative, le Parti firmatarie del presente accordo convengono sulla possibilità di stipulare specifici accordi che definiscano forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro con le relative modalità e trattamenti retributivi.

Tali accordi saranno promossi dalle singole cooperative attraverso le Centrali cooperative firmatarie del presente accordo; saranno considerate prioritarie le esigenze formulate dalle cooperative che negli ultimi dodici mesi non abbiano proceduto a riduzioni di personale e, prevedano un piano di sviluppo occupazionale.

Qualora la cooperativa si avvalga di un orario di lavoro strutturato su turni a ciclo continuo senza soluzione di continuità, comprensivo del turno notturno e delle giornate di Sabato e di Domenica, in aggiunta alle maggiorazioni contrattuali previste nel C.C.N.L. verranno erogate le seguenti indennità:

da	l 1° luglio 2006	dal 1° settembre 2007		
Turno nott.	3,29 euro al giorno lorde	Turno nott.	3,45 euro al giorno lorde	
Sabato	8,79 euro al giorno lorde	Sabato	9,39 euro al giorno lorde	
Domenica	Domenica 10,43 euro al giorno lorde		10,94 euro al giorno lorde	

Tali indennità saranno corrisposte al 100% per presenze superiori alle 4 ore ed al 50% per presenze pari o inferiori a 4 ore.

Le parti concordano l'assorbimento degli analoghi trattamenti in essere fino a concorrenza.

# 9 - Indennità per lavori in Galleria - Indennità per condizioni eccezionali disagio in Galleria

Si richiama espressamente quanto previsto dal C.C.N.L. cooperativo del 24 Maggio 2004, agli articoli 6 e 60, per i lavori in Galleria.

In particolare per quanto riguarda le condizioni di eccezionale disagio si concorda una indennità come da tabella allegata:

a) Gallerie con fronte di avanzamento distante oltre un Km. dall'imbocco:

da 1 Km. a 2 Km. 14%

da 2 Km. a 3 Km. 15%

da 3 Km. a 4 Km. 18%

da 4 Km. a 5 Km. 20%

da 5 Km. a 6 Km. 22%

da 6 Km. a 7 Km. 24%

da 7 Km. a 8 Km. 26%

da 8 Km. ed oltre 28%

In relazione alle distanze che intercorrono da 0 Km. a 1 Km. il cambio turno dei lavoratori che compongono le squadre di galleria avviene all'interno della stessa se preventivamente concordato a livello di cantiere o grandi opere.

# 10 - Accordo quadro per i grandi cantieri Opere pubbliche

Considerata l'esperienza dei cantieri Alta Velocità Ferroviaria, le parti convengono sulla opportunità che per i cantieri di opere pubbliche e in concessione relativi a lavori di importo superiore ai 21 milioni di euro, le Parti sociali e le imprese aggiudicatarie definiscono un Accordo quadro prima dell'apertura del cantiere. Saranno oggetto di tale accordo le problematiche relative alla sicurezza, alle condizioni e all'ambiente di lavoro, nonché i particolari disagi di lavoro, le modalità di alloggiamento degli operai dell'impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici e la formazione erogata all'IIPLE eventualmente necessaria alle maestrahze impegnate nell'opera.

## 11 - Prestazioni, attività, funzionamento della Calec

- a) A far data dal 1.10.2006 le parti convengono di ridefinire le prestazioni e le attività della Calec in tal maniera:
  - 1. Le prestazioni descritte nell'allegato A a favore dei lavoratori iscritti alla Calec vengono aggiornate negli importi e con le modalità definite nello stesso allegato.
  - 2. Si darà luogo al definitivo superamento della contribuzione Apes come da Allegato B
  - 3. Viene istituito il Fondo per le Nuove Prestazioni alimentato da una contribuzione dello 0,25% calcolato sull'imponibile Cassa Edile per sostenere le iniziative di cui agli articoli precedenti in tema di accoglienza dei lavoratori e prestazioni sanitarie integrative
  - 4. Al fine di semplificare le procedure amministrative della Calec le parti concordano di fare riferimento all'unico imponibile, già denominato Cassa Edile, e pertanto la previgente contribuzione Ape ordinaria del 12% su paga base sia riproporzionata sull'imponibile Cassa Edile con il valore di 5,50%;
  - 5. Il precedente contributo dello 0.15% su imponibile cassa e canalizzato via liple per le attività del Cpto viene denominato contributo sicurezza; permane il contributo dello 0,60%; denominato contributo formazione, da ricalcolarsi sull'imponibile Cassa Edile, in maniera omogenea agli imponibili salariali previsti dagli altri accordi territoriali in Provincia di Bologna;
  - 6. Viene istituito, in sede Calec, il Comitato Paritetico Territoriale per la Sicurezza, sostenuto da una ulteriore contribuzione dello 0,15 % su imponibile Cassa Edile.
  - 7. Viene istituita presso la Cassa Edile una commissione paritetica con l'obiettivo di realizzare iniziative premiali della cassa verso, lavoratori ed imprese, con l'obiettivo di realizzare azioni di contrasto alle dinamiche crescenti della morbilità.

b) Le denuncie mensili debbono essere fatte pervenire dalle imprese alla Calec entro e non oltre il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.

Qualora le denuncie vengono consegnate in ritardo, si applicano le seguenti penali:

per un ritardo superiore a 15 gg. 1%;

per un ritardo superiore a 45 gg. 2%;

per un ritardo superiore a 75 gg. 3%.

Le percentuali di cui sopra si applicano all'intero ammontare contributivo dovuto alla Calec relativo alla denuncia presentata in ritardo e dovranno essere versate unitamente ad esso.

La presente disposizione troverà applicazione a condizione che analoghe previsioni vengano percepite dalla Contrattazione Territoriale di settore sottoscritta dalle altre

0

1

D11 105

um

visioni ()

A W

- organizzazioni imprenditoriali operanti nella provincia di Bologna ed attuate dalle rispettive Cassa edili.
- c) Le parti ritengono di dare seguito all'art. 74 del CCNL nazionale del 24.5.2004 procedendo alla contribuzione dello 0.15%, su imponibile Cassa Edile, tramite Calec. Tale contribuzione decorrerà dal 1/10/2006.

### Art. 12 - Decorrenza - Durata

a) Il presente Accordo decorre dalla data della sottoscrizione e ratifica dei soggetti firmatari, per la parte normativa e per la parte economica dal 1° luglio2006, con le modalità specifiche previste dagli articoli del presente accordo.

L'accordo non avrà alcun rinnovo entro il 31.12.2009, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

b) Clausola di salvaguardia e rinvio

Il presente Accordo, condiviso e sottoscritto dalle Parti, nasce dal comune convincimento della necessità di omogeneizzare e qualificare le regole e le norme contrattuali riferite all'intero comparto.

Si conviene, infatti, sulla necessità di non determinare elementi differenziali in termini di costi sulla capacità competitiva delle diverse imprese del territorio.

Qualora quanto concordato nel presente Accordo relativamente alle Parti Economiche e Normative producesse maggiori costi per le imprese associate rispetto agli Accordi sottoscritti con altre categorie economiche del settore, le Parti si impegnano ad incontrarsi per definire e concordare gli opportuni correttivi.

Le Parti convengono che detto approfondimento dovrà partire dal reciproco riconoscimento della specificità delle politiche, delle azioni formative e delle normative in essere da parte della realtà cooperativa.

c) Le parti convengono di dare vita ad una commissione tecnica paritetica che nell'ambito della vigenza del presente accordo predispongo un Testo Unico degli accordi provinciali.

16

D

mm

A R





Letto, confermato e sottoscritto in Bologna il 27.7.2007 da : Legacoop FENEAL-UI Fabrizio Sarti etane Cesario Pietro Ravagli Mauro Pattaro Giulio Nota Giuliano Giordani CONFCOOPERATIVE Guido Maccaferri Luca Vismara Rodolfo Fusetto/ Matteo Manzoni Cristina Raghitta uigi Busan **AGCI** Massimo Mota FILLEA-CGIL Davide Donin Nadia Tolomellinolue Fausto Fava Claudio Gando

R

# Allegato A

#### **VERBALE DI ACCORDO**

In Data odierna presenti le Associazioni Cooperative territoriali della Provincia di Bologna:

- Legacoop Bologna rappresentata dai Sigg.

Fabrizio Sarti

Pietro Ravagli

Mauro Pattaro

Giuliano Giordani

CONFCOOPERATIVE - rappresentata dai Sigg.

Guido Maccaferri

Luca Vismara

Matteo Manzoni

AGCI - rappresentata dal Sig.

Massimo Mota

Davide Donini

E le Organizzazioni Sindacali territoriali del settore edile di Bologna:

FENEAL - UIL rappresentata dai Sigg.

Riccardo Galasso

Gaetano Cesario

Giulio Nota

FILCA - CISL rappresentata dai Sigg.

Rina Capponi

Rodolfo Fusetto

Cristina Raghitta

Luigi Busani

Luigi Bichichi

FILLEA - CGIL rappresentata dai Sigg.

Nadia Tolomelli

Valentino Minarelli

In A

D pur br

Allm

Maurizio Maurizi

Fausto Fava

Claudio Gandolfi

Viste le prestazioni a favore dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile CALEC, convengono di modificare tali prestazioni secondo lo schema sotto definito. In particolare si conviene di elevare gli importi ed i massimali dei contributi e/o delle prestazioni applicando le percentuali sotto riportate determinando così il nuovo valore.

#### Prestazione:

- 1) Contributo protesi e occhiali per lavoratori e figli: incremento del 25% (nuovo massimale 62,5% fino a 484,18 euro);
- 2) Borse di studio- contributo spese didattiche: incremento del 30% dei valori delle singole prestazioni in ragione del giudizio riportato e in relazione al seguente prospetto:

Premio di studio	min.	128.000	66,11	30%	85,94
Premio di studio	max	1.306.000	674,49	30%	876,84
Media inf. 1-2° classe	Ammesso	128.000	66,11	30%	85,94
Media inf. 3° classe	Sufficiente	128.000	66,11	30%	85,94
	Buono	220.000	113,62	30%	147,71
	Ottimo	275.000	142,03	30%	184,63
Istituti superiori	Sufficiente	210.000	108,46	30%	140,99
	Buono	366.000	189,02	30%	245,73
	Ottimo	585.000	302,13	30%	392,77
Università oltre 1/3-2/3	21-24/30	719.000	371,33	30%	482,73
	25-27/30	837.000	432,27	30%	561,96
	28-30/30	950.000	490,63	30%	637,82
Università oltre 2/3-3/3	21-24/30	1.075.000	555,19	30%	721,75
	25-27/30	1.194.000	616,65	30%	801,64
	28-30/30	1.306.000	674,49	30%	876,84

Per quanto attiene l'università, si concorda di sostituire la dicitura "esami" con quella "crediti formativi".

3) Cure termali: incremento del 15% delle prestazioni sia per lavoratori avviati a carico ASL sia per quelli avviati a carico INPS;

Si concorda di modificare la natura della prestazione "Case di vacanza marina o 4) montana per fanciulli età 6-12 anni" con la seguente nuova definizione:

SOGGIORNO MARINO O MONTANO PER FIGLI O EQUIPARATI DEI LAVORATORI ISCRITTI.

La CALEC autorizza a proprie spese il soggiorno in centri vacanze per giovani, al mare o ai monti, della durata di un turno di due settimane ogni anno, per figli o equiparati di età compresa fra i 6 e i 12 anni compiuti, a carico dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile.

La CALEC diversamente rimborsa le spese documentate (ricevuta o fattura relativa alla sola permanenza del/i figlio/i e nella quale siano riportati i dati relativi al periodo di soggiorno) per il soggiorno dei figli, nei limiti delle norme di cui al paragrafo precedente, in centri di vacanze estive non convenzionati. In questo caso il limite massimo del rimborso sarà determinato in relazione ai costi per i centri vacanza convenzionati.

- 5) Sussidio in caso di morte per infortunio sul lavoro: incremento delle prestazioni del 15%:
- 6) Sussidio in caso di morte per infortunio extra professionale: incremento delle prestazioni del 15%;
- 7) Sussidio in caso di invalidità permanente per infortunio sul lavoro: incremento delle prestazioni del 15%;

8) Contributo per ginnastica correttiva e formativa: incremento delle prestazioni del 15%.

Per

CONECOODEDATIVE

Bologna, lì 27/07/2006

FILLEA-CGIL

R

de

### Allegato B

## Accordo per la cessazione definitiva del contributo Apes

Le Parti.

#### Preso atto che

- 1. gli accordi nazionali del 24.02.1998 avevano previsto la cessazione definitiva delle prestazioni Apes con gli eventi verificatesi il 31.12.2003;
- 2. nel Ccnl integrativo provinciale di Bologna siglato l'8.06.1998 le parti territoriali avevano concordato una deroga "eccezionale e motivata" con la costituzione di una nuova prestazione extracontrattuale per i lavoratori allora pensionandi;
- 3. la verifica delle attuali giacenze del fondo consente di affermare, ora per allora, coperte ossia erogabili alle scadenze previste le prestazioni Apes per ali aventi diritto.

#### Concordano

- Il superamento definitivo della contribuzione Apes del 2% su paga base a partire dall'1.10.2006;
- Le prestazioni Apes, per i lavoratori aventi diritto secondo gli accordi precedentemente in vigore, andranno ad esaurirsi a valere sulle somme accantonate:
- Con la sottoscrizione del presente accordo vengono a cessare ogni previgente regolamentazione relativa ad Apes di qualsiasi natura contrattuale e/o extracontrattuale ritenendolo cessato in ogni suo effetto di fatto e di diritto.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER

VFCOOPER/

Bologna li 27 Luglio 2006

Czorti

bedie Tol

# MINIMI RETRIBUTIVI EDILIZIA COOPERATIVE IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2006

LIVELLI	PAGA BASE	CONTINGENZA 01/11/1991	PREMIO PROD.	E.E.T 01/01/2004	E.D.R. 01/07/2006	INDENNITA' CONGIUNTA	E.D.R. 01/01/1993	TOTALE
8°	1.539,25	546,12	275,86	136,01	23,25	6,30	10,33	2.537,12
7°	1.292,96	537,48	229,24	114,25	23,25	6,30	10,33	2.213,81
6°	1.108,25	530,98	200,09	97,93	23,25	6,30	10,33	1.977,13
5°	942,03	525,21	168,54	83,24	23,25	4,73	10,33	1.757,33
4°	840,42	521,70	144,12	74,26	25,30	3,51	10,33	1.619,64
3°	781,95	519,54	132,58	69,09	25,04	3,51	10,33	1.542,04
2°	701,90	516,63	119,33	62,02	24,77	3,23	10,33	1.438,21
1°	615,71	513,60	105,11	54,41	23,25	2,88	10,33	1.325,29

# MINIMI RETRIBUTIVI EDILIZIA COOPERATIVE IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2007

LIVELLI	PAGA BASE	CONTINGENZA 01/11/1991	PREMIO PROD.	E.E.T 01/01/2004	E.D.R. 01/07/2006	INDENNITA CONGIUNTA	E.D.R. 01/01/1993	TOTALE
8°	1.617,99	546,12	365,70	107,75	23,25	6,30	10,33	2.677,44
7°	1.359,10	537,48	304,70	90,51	23,25	6,30	10,33	2.331,67
6°	1.164,94	530,98	264,77	77,58	23,25	6,30	10,33	2.078,15
5°	990,22	525,21	223,52	65,94	23,25	4,73	10,33	1.843,20
4°	883,41	521,70	193,17	58,83	25,30	3,51	10,33	1.696,25
3°	821,95	519,54	178,21	54,74	25,04	3,51	10,33	1.613,32
2°	737,80	516,63	160,30	49,13	24,77	3,23	10,33	1.502,19
l°	647,21	513,60	141,05	43,10	23,25	2,88	10,33	1.381,42

N.B.:Nell'E.D.R. per i lavoratori dei livelli IV – III – II rispettivamente permangono e vanno aggiunti, gli elementi salariali derivati dagli accordi precedenti nella misura di 2,55 €;

1,79 €; 1,52 € mensili.

/b6

pm (